

COMUNE DI MONTJOVET



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI "CITTADINANZA ATTIVA", PER LA CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI E DELLE ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **48/2016** del **09 agosto 2016**

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 20/12/2023

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
ART. 2 Riferimenti normativi e principi generali.....	4
ART. 3 Definizioni	5
ART. 4 Attività ed ambiti di intervento	6
CAPO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	7
ART. 5 Albo della Cittadinanza attiva.....	7
ART. 6 Requisiti	7
ART. 7 Proposte di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.....	8
ART. 8 Patto di collaborazione	9
CAPO III RESPONSABILITÀ E VIGILANZA	9
ART. 9 Modalità di svolgimento ed organizzazione del servizio di Cittadinanza attiva.....	9
ART.10 Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale	10
ART.11 Assicurazione	10
ART.12 Mezzi e attrezzature e materiali di consumo.....	11
ART.13 Comportamento e responsabilità del cittadino attivo - doveri del cittadino	11
ART. 14 Doveri ed oneri a carico dell'Amministrazione	12
ART. 15 Collaborazione con le scuole	12
ART. 16 Attività solidaristiche	13
ART. 17 Comunicazione collaborativa.....	13
ART. 18 Rinuncia e cancellazione.....	13
ART. 19 Riconoscimenti dell'Amministrazione	14
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 20 Clausole interpretative	15
ART. 21 Entrata in vigore.....	15
ART. 22 Disposizioni finali	15

ALLEGATO A1 - Domanda di Iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva – Associazioni / gruppi sportivi / Pro loco

ALLEGATO A2 – Iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva – Volontario singolo

ALLEGATO B - Domanda di Iscrizione all'Albo della Cittadinanza Attiva – Volontario singolo

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto comunale ed in attuazione degli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di Cittadinanza attiva finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio e/o associazioni/gruppi sportivi/pro-loco, di seguito denominati "associazioni" e pertanto le forme di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione finalizzate alla cura, alla rigenerazione, alla gestione condivisa dei beni comuni nonché alla realizzazione di attività solidaristiche.
2. Il servizio di Cittadinanza attiva è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà rispetto a quelle attività e a quei servizi che l'Amministrazione garantisce nell'interesse generale.
3. Le disposizioni si applicano pertanto nei casi di collaborazione tra cittadini ed Amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini stessi o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale e non si intendono sostitutive delle forme di collaborazione previste dalla normativa sul Terzo Settore.
4. Il servizio di Cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di volontariato civico, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e a tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi, anche in un'ottica di inserimento e di coinvolgimento e partecipazione di persone con disabilità quale valore di promozione sociale ed arricchimento della comunità tutta.
5. Il servizio di Cittadinanza attiva è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. L'attività svolta nell'ambito del servizio di Cittadinanza attiva di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.
7. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente Regolamento.

ART. 2

Riferimenti normativi e principi generali

1. Il presente regolamento si ispira ai principi dell'eguaglianza e della solidarietà, della cooperazione e della sussidiarietà, ed è definito sul modello dell'amministrazione condivisa tra l'ente e i Cittadini attivi.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione degli articoli 118, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione e dell'art. 20 dello Statuto comunale.
3. La collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - Sussidiarietà orizzontale: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadini attivi e Comune attraverso i Patti di collaborazione al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni.
 - Fiducia reciproca: i rapporti tra cittadini attivi e Amministrazione si ispirano alla reciproca fiducia ed ai principi di lealtà e buona fede ed orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di programmazione, vigilanza, e controllo.
 - Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici. Le attività, le modalità, le sedi di dibattito e decisionali, la documentazione prodotta da parte di Amministrazione e soggetti civici relativamente ai negozi civici dovranno essere disponibili e ricevere la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili digitali e non.
 - Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili.
 - Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere aperti ed inclusivi, organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività. La definizione del patto di collaborazione avviene attraverso il coinvolgimento diretto degli organi istituzionali dei Comuni sul cui territorio ricade la proposta di intervento.
 - Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
 - Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
 - Adeguatezza, flessibilità e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle diverse esigenze di cura, rigenerazione e gestione

condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

- Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
- Complementarietà: le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'amministrazione. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
- Gratuità: gli interventi promossi dal presente Regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Amministrazione comunale né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti.
- Prossimità e territorialità: il Comune riconosce nella comunità locale i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni e per le attività solidaristiche.
- Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- Innovazione digitale: l'Amministrazione favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi per l'ideazione, il disegno e la realizzazione di servizi e applicazioni innovative promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperte, accessibili e non proprietarie, in un'ottica di beni comuni digitali.

ART. 3

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e all'interesse generale delle generazioni future, che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale della comunità in esso insediata, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Costituzione, per condividere la responsabilità della loro

cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva, nonché la gestione condivisa o la rigenerazione.

- b) Amministrazione: il Comune di Montjovet nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, scolastiche, che si attivano per la cura e la rigenerazione, la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- d) Proposte di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani: proposta di collaborazione e/o manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- e) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- f) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente ai cittadini e all'Amministrazione di operare insieme in attività di interesse generale.
- g) Rigenerazione: programma di recupero o ristrutturazione di beni comuni realizzato mediante interventi di manutenzione o l'esecuzione di lavori in auto-costruzione.
- h) Gestione condivisa: interventi e attività svolti congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività, volti a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione e delle attività solidaristiche.
- i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- j) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico al chiuso o all'aperto.
- k) Redditività civica: il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dagli accordi di collaborazione tra Cittadini attivi ed Amministrazione, per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni.
- l) Patto o accordo di collaborazione: accordo mediante il quale l'Amministrazione e il cittadino attivo, in forma singola o associata, definiscono l'ambito dell'intervento di cura, rigenerazione o gestione condivisa del bene comune.
- m) Attività solidaristiche: interventi promossi dai cittadini attivi in ambito educativo, culturale, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani, fragili o non autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione; rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì da considerarsi attività solidaristiche gli interventi di conservazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi.

ART. 4

Attività ed ambiti di intervento

1. Il servizio di Cittadinanza attiva riguarda interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza dell'Amministrazione di Montjovet nonché i servizi di interesse generale, in particolare ed a titolo esemplificativo:

- a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso;
 - c) pulizia delle strade, piazze, piazzali, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, ecc.;
 - e) manutenzione ordinaria delle aree giochi bambini;
 - f) attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus.
 - g) organizzazione ed allestimento eventi organizzati dal Comune o patrocinati dallo stesso.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno potranno essere individuate dall'Amministrazione ulteriori e differenti attività da svolgersi mediante il servizio di Cittadinanza attiva.

CAPO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 5 Albo della Cittadinanza attiva

1. Gli interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i cittadini attivi, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'Albo della Cittadinanza attiva.
3. Ogni anno entro il 30 novembre l'Amministrazione pubblica un avviso. Permane la facoltà a chiunque sia interessato di presentare domanda per l'iscrizione all'albo, il quale verrà aggiornato con cadenza mensile.

ART. 6 Requisiti

1. I cittadini che intendono svolgere servizio di Cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere residenti o avere dimora nel Comune di Montjovet o essere iscritti ad associazioni del Comune;
 - età non inferiore ad anni 18;

- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale e per gli illeciti penali di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale.
- aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e fiscali nei confronti del Comune di Montjovet.

2. Per le associazioni i requisiti richiesti sono:

- sede legale nel Comune di Montjovet;
- essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore laddove richiesto dalle normative vigenti;
- scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Montjovet;
- i volontari impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

ART. 7

Proposte di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani

1. I cittadini e le associazioni inclusi nell'Albo di Cittadinanza attiva possono presentare al Comune progetti autonomi o integrativi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani ed inerenti alle attività ed azioni descritte dal presente regolamento, oltre a quelle previste dall'Amministrazione.
2. Tali proposte verranno valutate dall'Amministrazione e, qualora giudicate rilevanti in termini di benefici per la collettività, verranno inserite, insieme a quelle individuate dall'Amministrazione stessa, nell'elenco dei progetti di Cittadinanza attiva.
3. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
4. I progetti di Cittadinanza attiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune e affissi nella bacheca comunale, in apposito elenco con indicazione del referente comunale di cui al successivo articolo 9. I cittadini e le associazioni iscritti all'Albo dei Cittadini attivi, di cui all'articolo 5, potranno presentare istanza di partecipazione ad uno o più progetti nei termini ed alle condizioni previste nell'avviso di pubblicazione.

ART. 8
Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e i cittadini attivi concordano ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e delle attività solidaristiche.
2. Il contenuto del Patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata, definendo:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue nonché l'ambito di intervento;
 - b) la durata;
 - c) le modalità di collaborazione;
 - d) la metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto;
 - e) l'analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzarsi;
 - f) la regolamentazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o a cose;
 - g) l'eventuale affiancamento di personale comunale.
3. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere diversi livelli di intensità e complessità, negli ambiti della cura ordinaria occasionale e/o continuativa, nella gestione condivisa, nella rigenerazione.
4. Successivamente all'iscrizione nell'elenco della cittadinanza attiva, valutato l'ambito di interesse e l'utilità, viene redatto e sottoscritto dalle parti il Patto di collaborazione contenente gli elementi indicati al precedente comma 2.

CAPO III
RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ART. 9
Modalità di svolgimento ed organizzazione del servizio di Cittadinanza attiva

1. L'Amministrazione individuerà un referente interno, di seguito denominato coordinatore del servizio, che coordinerà i Cittadini attivi nelle varie fasi di attività;
2. I Cittadini attivi e le associazioni saranno organizzati per permettere lo svolgimento del compito concordato.
3. Per ogni gruppo di Cittadini attivi o associazione dovrà essere individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il coordinatore del servizio e a cui segnalerà eventuali problematiche.
4. I Cittadini attivi e le associazioni inserite nell'Albo presteranno la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il coordinatore del servizio.

5. Il coordinatore del servizio, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, stabilirà le modalità di svolgimento, la tempistica e più in generale un programma operativo per la realizzazione delle attività.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire annualmente un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso avranno priorità le domande di adesione presentate da gruppi di cittadini/associazioni.

ART. 10

Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. L'Amministrazione fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari per lo svolgimento delle attività.
3. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il cittadino attivo ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il coordinatore del servizio. In caso di danneggiamento, non dovuto all'usura, e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.
4. I cittadini devono comunque essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ART. 11

Assicurazione

1. Tutti i cittadini che svolgono il servizio di Cittadinanza attiva, saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge, con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio.
2. Le associazioni incluse nell'Albo di cui all'articolo 5, devono essere assicurate con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), a favore dei propri associati.
3. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a osservare gli obblighi di legge correlati alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.

ART. 12

Mezzi e attrezzature e materiali di consumo

1. L'Amministrazione fornisce i beni strumentali ed i materiali di consumo funzionali allo svolgimento delle attività.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dall'Amministrazione in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il Cittadino attivo è pertanto tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli eventualmente assegnati. Lo stesso ne avrà personalmente cura e responsabilità sino alla restituzione.

ART. 13

Comportamento e responsabilità del cittadino attivo – doveri del cittadino

1. Il Cittadino attivo/associazione è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto degli accordi presi con l'Amministrazione; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione. Il cittadino non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato, improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni cittadine.
2. Al cittadino attivo è garantita la possibilità di prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza condizioni che possano incidere sull'autonoma iniziativa, al di là delle ordinarie esigenze di formazione, organizzazione e corretto svolgimento del servizio, tutela della sicurezza e dell'incolumità propria ed altrui. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario: in caso di assenza, il cittadino attivo deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario/associazione, il coordinatore del servizio provvederà a segnalarle all'Amministrazione che potrà valutare l'eventuale allontanamento dal servizio.
4. Il coordinatore del servizio verificherà periodicamente l'andamento dell'attività e il suo corretto svolgimento e la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro.
5. Il Referente del gruppo è tenuto a segnalare al coordinatore del servizio eventuali comportamenti negligenti da parte di altri volontari (ritardi, assenze).
6. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito dei servizi di Cittadinanza attiva:

- rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa grave o dolo a persone o cose, qualora non coperti dalla polizza assicurativa;
 - assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tendendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria a riguardo.
7. Sulle responsabilità derivanti dal precedente comma 5 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.
 8. È tassativamente vietato al Cittadino attivo di accettare qualsivoglia remunerazione per l'opera svolta, neppure dai beneficiari del suo servizio.
 9. Il Cittadino attivo è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza in virtù dell'opera svolta.

ART. 14

Doveri ed oneri a carico dell'Amministrazione

1. È compito dell'Amministrazione assicurare condizioni e mezzi sufficienti affinché l'apporto dei singoli cittadini non sia mai determinante per il buon esito del servizio, ma risulti sempre sussidiario ed aggiuntivo per il miglioramento o l'ampliamento della qualità e del livello dello stesso.
2. L'Amministrazione dovrà controllare le modalità operative attraverso le quali si esplica il contributo dei cittadini attivi, affinché non abbiano a compromettere l'esatta osservanza delle obbligazioni dell'Ente, così da evitare di incorrere in responsabilità per culpa in vigilando sull'opera di terzi.
3. I Cittadini attivi sono provvisti, a cura e spese dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo visibile, consenta l'immediata identificazione degli stessi da parte dell'utenza o in generale della cittadinanza.

ART. 15

Collaborazione con le scuole

4. L'Amministrazione promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. Sono pertanto possibili forme di collaborazione con le scuole, su specifici progetti, che possono prevedere il coinvolgimento degli studenti, coordinati da un insegnante se minorenni, in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni, valutabili ai fini della maturazione dei crediti curriculari.

ART. 16
Attività Solidaristiche

1. L'Amministrazione promuove la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità. Sono pertanto possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti, a titolo esemplificativo in:
 - Affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
 - Supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani dei minori, sostegno nei compiti scolastici;
 - Vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - Supporto all'organizzazione e realizzazione di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo, anche a favore di soggetti disabili, minori, minori ricoverati in reparti ad hoc.
2. Successivamente all'iscrizione nell'elenco della cittadinanza attiva, valutato l'ambito di interesse e l'utilità, viene redatto e sottoscritto dalle parti il Patto di collaborazione contenente gli elementi utili all'attività da svolgersi.

ART. 17
Comunicazione collaborativa

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. L'Amministrazione individua, in particolare, nella sezione dedicata del sito web istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

ART. 18
Rinuncia e cancellazione

1. I Cittadini attivi o le associazioni potranno rinunciare al servizio avvisando il coordinatore del servizio con un preavviso di almeno 15 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il cittadino/associazione verrà cancellato dall'Albo per l'anno solare di riferimento.
2. I cittadini potranno essere cancellati dall'Albo di cui all'articolo 5 per la perdita dei requisiti o per gravi e ripetute negligenze nello svolgimento della loro attività.

3. In ogni caso il cittadino può formulare istanza di cancellazione dall'Albo.

ART. 19

Riconoscimenti dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.
2. L'Amministrazione può prevedere altre forme di pubblicità volte a valorizzare l'intervento dei cittadini attivi nello svolgimento del progetto, anche al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale.
3. La visibilità concessa non può in alcun modo costituire forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. L'Amministrazione, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.
5. Il Patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, alle attività solidaristiche o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
6. Le facilitazioni di cui al comma che precede possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nell'individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 20

Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di volontariato civico.

ART. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, a seguito del quale la Giunta comunale valuterà l'esito e l'opportunità del mantenimento.

ART. 22
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente *ratione materiae*, ed in particolare quelle concernenti il terzo settore e la disciplina degli eventi pubblici e la sicurezza.
2. Sono abrogate le norme di regolamenti comunali e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norma di legge e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.